

00330/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00055/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2011, proposto da:

XXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Questura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot.n.Cat.A12/010 Imm. messo in data 30/10/2010 e notificato in data 3/11/2010 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Ascoli Piceno con cui si rigetta l'istanza di rilascio del titolo di viggio per stranieri

presentata dal ricorrente ai sensi della normativa vigente così come interpretata dalla circolare prot.n.300/C/2003/331/P/12.214.5/1^DIV;

- nonchè di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ascoli Piceno e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Giovanni Ruiiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di ordinare all'amministrazione di riesaminare, alla luce dei motivi di ricorso e anche in considerazione di quanto previsto nel DPCM 5.4.2011 (pur pacificamente non applicabile al caso in esame) e della circolare del Ministero dell'Interno 8.4.2011, il diniego impugnato, al fine di effettuare un attento esame della posizione del ricorrente e verificare i presupposti per il rilascio del richiesto titolo di viaggio.

Il riesame dovrà essere eseguito nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

Accoglie, ai fini del riesame, l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Primo Referendario

Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)